



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore  
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Felicia Cutuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone,  
Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lorusso, Anna Muraca, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

del silenzio inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza di predisposizione di un  
progetto individuale di vita ex art. 14 legge n. 328/2000 e legge regionale della Calabria  
n. 23/2003 per come manifestato nella nota del -OMISSIS- confermata dalla nota del -  
OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 29.12.2019 e depositato il 9.1.2020 -OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, ha esposto quanto segue:

-) il predetto minore è affetto da “-OMISSIS-”, come da verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Lamezia Terme, ai sensi della L.104/1992, del -OMISSIS-, che lo ha riconosciuto portatore di “*handicap in situazione di gravità*” (art. 3 comma 3 legge cit.), per cui usufruisce delle prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 104/1992;

-) in ragione di detta condizione, il minore è stato dichiarato “*INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)*” ed è stato riconosciuto beneficiario del diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento, come si evince dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del Centro medicolegale di Lamezia Terme del -OMISSIS-;

-) il minore frequenta la Scuola Primaria per n. 28 ore settimanali, con insegnante di sostegno, segue un trattamento psicoeducativo cognitivo comportamentale basato sulle Linee guida del Ministero della Salute presso apposito Centro seguito da equipe multidisciplinare, svolge apposita terapia logopedica domiciliare e apposita terapia assistenziale domiciliare e frequenta la piscina;

-) in data -OMISSIS-la ricorrente ha presentato al Comune di Lamezia Terme istanza per la predisposizione del Progetto Individuale di Vita per le persone con disabilità ai sensi della l. n. 328/2000, corredandola della necessaria documentazione;

-) non avendo ricevuto alcun riscontro nel termine di giorni 30 previsto dall'art. 14 L.328/2000, con la nota del-OMISSIS-, acquisita al protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la stessa ha diffidato l'Ente a voler predisporre l'invocato progetto di vita;

-) con la nota del -OMISSIS- del Dirigente del Settore “Servizi alla Persona – Unità operativa Handicap” l’Amministrazione ha riscontrato nel senso che “*allo stato attuale, non sussistono in bilancio comunale risorse economiche appositamente deputate all’attuazione di progetti personalizzati a favore dei soggetti disabili*”, caldeggiando la partecipazione dell’istante agli avvisi pubblici per l’erogazione di specifici sussidi e/o servizi erogati dalla Regione Calabria nell’ambito della programmazione regionale;

-) con successiva diffida del 28.10.2019, assunta al protocollo comunale n. -OMISSIS-, la ricorrente ha ribadito l’illegittimità di quanto sostenuto dal Comune ribadendo l’esistenza dell’obbligo di elaborare il Progetto individuale di vita;

-) con nota prot. -OMISSIS- dell-OMISSIS- il Comune ha informato la ricorrente che a breve sarebbe stata avviata la mappatura dei bisogni del minore per al fine di orientare interventi da attivare in base ai bisogni espressi, per la definizione dei percorsi di sistema integrati;

-) successivamente, il Comune di Lamezia Terme non ha fatto pervenire alcun riscontro o comunicazione.

2- Ritenendo che il comportamento omissivo tenuto dal Comune di Lamezia Terme altamente lesivo e pregiudizievole degli interessi del minore -OMISSIS-, viene proposto ricorso giurisdizionale al fine di:

a) accertare il diritto del minore -OMISSIS- alla predisposizione, in suo favore, del progetto individuale di vita ex art. 14 legge n 328/2000;

b) ordinare al Comune di Lamezia Terme di provvedere in merito nel termine non superiore a 30 giorni e, conseguentemente, di predisporre l’invocato progetto individuale, nominando, perdurante inerzia dell’amministrazione, un Commissario *ad acta*, che si sostituisca ad essa nella predisposizione e realizzazione dell’invocato Progetto.

3- Le doglianze sono state affidate ai seguenti motivi di diritto:

1) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,32, 34 e 38 Cost. degli artt. 4, 5, e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità del 13.12.2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della Legge n. 328/2000, dell’art. 6 della L.R. n. 23/2003 – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Travisamento dei fatti*

Il percorso argomentativo a base delle doglianze della ricorrente è così sintetizzabile:

-) il piccolo -OMISSIS-, in ragione della grave disabilità di cui è affetto e delle sue condizioni di non autosufficienza, ha diritto a vedersi definita, positivamente e in tempi celeri non affidati alla discrezionalità dell'ente resistente, la domanda per la predisposizione del progetto individuale di vita di cui al citato art. 14 L. n. 328/2000 e, a fronte di ciò, si pone l'obbligo, per il Comune di Lamezia Terme, di darvi attuazione con l'elaborazione e l'attuazione del Progetto ai fini della coordinata e integrata erogazione del complesso di interventi, prestazioni e strumenti assistenziali di cui il bambino già gode e potrebbe viepiù godere onde raggiungere la piena integrazione e autonomia nel contesto sociale di riferimento;

-) la suddetta conclusione si desumerebbe dal quadro normativo (statale, regionale ed internazionale) e giurisprudenziale (costituzionale e amministrativa), analiticamente richiamato;

-) l'istanza tesa alla definizione del Progetto non può essere subordinata *sine die* a condizioni di tipo finanziarie e organizzative come quella opposta, che rinviano -o rendono comunque incerta- la possibilità di attuare la pianificazione delle prestazioni e degli interventi coordinati e continuativi fulcro del Progetto, sì da frustrare illogicamente le finalità di assistenza che la stessa legislazione nazionale ha inteso espressamente far conseguire in modo da realizzare il concreto benessere del disabile;

-) ne consegue che è inconsistente l'assunto circa la *"insussistenza nel bilancio comunale di risorse economiche appositamente deputate all'attuazione di progetti personalizzati a favore dei soggetti disabili"*, stante che la l. 328/2000 prevede espressamente l'istituzione del Fondo Nazionale per le politiche sociali (art. 20) nonché la possibilità, per gli enti territoriali, di attingere ai "finanziamenti plurimi" previsti dalla medesima legge al fine di poter dare concreta attuazione alle misure previste in favore dei disabili dalla citata legge e la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 9.9.2019, e l'allegato "Regolamento" ha espresso parere positivo alla possibilità per gli enti locali, *id est* i Comuni, di dare attuazione alle istanze dei soggetti disabili mediante l'erogazione di servizi e l'individuazione di personale a ciò qualificato, in luogo dell'erogazione di risorse finanziarie dirette;

-) peraltro, i bisogni individuali cui risponde la predisposizione del progetto individuale *ex art. 14 l. n. 328/2000* non possono essere sostituiti né da finanziamenti regionali né da singoli interventi socio-assistenziali alla persona accessibili attraverso selezione

previa partecipazione a bandi o adesione ad avvisi pubblici, siccome rilevato dall'ente nella missiva del -OMISSIS-.

2. *Violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza di motivazione illogicità – irragionevolezza perplessità dell'azione amministrativa*

La ricorrente contesta l'inosservanza del termine previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

4- Con atto depositato il 4.2.2020 si è costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto carente di legittimazione passiva non essendo ascrivibile in capo alla stessa alcun obbligo giuridico e rilevando, quanto specificamente al Distretto Sanitario di Lamezia Terme, evocato in giudizio, la carenza di rappresentanza processuale, essendo un'articolazione territoriale della stessa Azienda Sanitaria.

5- Con atto depositato l'8.2.2020 si è costituito il Comune di Lamezia Terme, eccependo: 1) inammissibilità del ricorso perché notificato all'A.S.P. in qualità di mera "controinteressata" e non anche come autorità emanante, stante che il progetto individuale di vita è predisposto dal Comune "d'intesa" con l'Azienda stessa; 2) inammissibilità in relazione all'azione *per silentium* non potendo detta azione essere esperita per l'accertamento di un diritto soggettivo, qual è quello dedotto dalla ricorrente; 3) inammissibilità della domanda di nomina di un commissario *ad acta*, non essendo la ricorrente titolare di una situazione giuridica azionabile in sede giurisdizionale al fine di ottenere un provvedimento con il quale venga ordinato all'Amministrazione di erogare i servizi richiesti"; 4) infondatezza nel merito, in quanto: a) la limitatezza delle risorse economiche a disposizione dell'Ente e l'esistenza di vincoli di bilancio, di pari rango costituzionale rispetto al diritto alla salute e al diritto all'assistenza e integrazione del disabile, non ha consentito di dare immediata attuazione alla richiesta; b) la domanda diretta all'accertamento del diritto del minore alla predisposizione, in suo favore, del progetto individuale di vita *ex art. 14 legge n. 238/2000* è formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto specifico della richiesta, risultando pertanto sprovvista dei requisiti minimi per il suo accoglimento.

6- Alla camera di consiglio del 20.4.2020, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio -ai sensi dell'art. 32 c.p.a.- rilevando che la ricorrente, quantunque avesse esercitato azione

avverso il silenzio, ha dedotto e depositato la nota pec del -OMISSIS-, confermata con successiva del -OMISSIS-, la quale, contenendone gli elementi minimi ed essenziali, costituisce atto avente natura provvedimento che dispone in ordine all'istanza di parte ricorrente, e, nel contempo, ha rilevato che le motivazioni del provvedimento espresso risultano censurate nel ricorso, ritenuto tempestivo tenendo conto del provvedimento di conferma ha disposto la conversione del rito da camerale ad ordinario.

7- All'udienza pubblica del 21.9.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

## DIRITTO

8- Devono essere scrutinate le eccezioni di rito.

8.1- È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

A tal proposito, rileva il Collegio che *“la controversia in esame attiene alla individuazione delle misure di assistenza cui ha diritto di beneficiare il figlio minore dei ricorrenti e alla definizione delle modalità di fruizione delle stesse, attività che afferiscono ad un ambito di amministrazione attiva che l'ordinamento assegna inequivocabilmente alla competenza di una pluralità di soggetti pubblici tra cui rientra a pieno titolo anche l'ASL resistente, come attesta del resto anche l'art. 14, comma 1, della legge n. 328/2000, a mente del quale “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (...), i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”* (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20.6.2022 n. 8191, che ha rigettato analoga eccezione). Del resto, con riferimento all'evocazione in giudizio del Comune e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale è stato parimenti affermato che *“sussiste la legittimazione passiva di entrambe le Amministrazioni che concorrono all'adozione del piano, essendo esse titolari di competenze autonome e specifiche, ancorché coordinate, nello svolgimento dell'attività provvedimento che in questa sede interessa”* (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 20.12.2021, n. 3845).

Inoltre, l'erronea distinta individuazione, quale controinteressato evocato in giudizio, anche del Distretto Sanitario di Lamezia Terme, articolazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, è da ritenersi irrilevante –e dunque a valere da mera superfetazione – una volta appurata la regolare evocazione in giudizio della medesima Azienda Sanitaria.

8.2- Parimenti prive di rilievo sono le eccezioni di rito formulate dal Comune di Lamezia Terme.

8.2.1- Priva di alcun rilievo è quella attinente, a sua volta, la dedotta inammissibilità del ricorso per erronea qualificazione (controinteressato anziché autorità emanante) della posizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Difatti, una volta appurata la ritualità della notificazione alla suddetta Azienda, il Comune di Lamezia Terme non ha un interesse specifico ad eccepire la suddetta erroneità di qualificazione, la quale, peraltro, costituisce un errore inidoneo ad inficiare nella sostanza la ritualità dell'evocazione in giudizio degli enti pubblici coinvolti nella controversia.

8.2.2- Le ulteriori eccezioni –attinenti l'inammissibilità dell'azione *per silentium* e della domanda di nomina di un commissario *ad acta*– sono da ritenersi non conferenti e comunque superate, anche alla luce della disposta conversione del rito da camerale ad ordinario per le ragioni individuate nella summenzionata ordinanza collegiale n. - OMISSIS-.

9- Nel merito, il ricorso -nei termini di seguito esposti- è fondato.

10- Richiamando il proprio recente precedente (sentenza n. 106/2022), il Collegio osserva anzitutto che la materia dei piani individualizzati di vita è disciplinata tanto in sede di legislazione statale quanto a livello regionale.

10.1- In particolare, la legge 8.11.2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" dispone:

-all'art. 14 ("*Progetti individuali per le persone disabili*") che:

*“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.*

*2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione*

sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”;

- l'art. 18 (“Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali”), richiamato dall'art. 14, comma 2, dispone:

“1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali. (...)

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro”;

- l'art. 19 (“Piano di zona”), dispone che:

“1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;



g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4”.

10.2- Sul versante regionale, la l.r. 26.11.2003 n. 23 (“*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*”) dispone:

-all’art. 6 che:

“1. L’accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall’Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell’utenza, nonché per fruire del titolo per l’acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall’art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;

-all’art. 13, comma 1, che “I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;

-all’art. 34 (“Fondo regionale per le politiche sociali”) che:

“1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il “Fondo Regionale per le Politiche Sociali”, di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in

*particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.*

*2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri: 90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;*

*10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati”.*

10.3- In sede attuativa, con Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 9.9.2019 è stato approvato il regolamento attuativo della succitata legge, con cui sono state dettate specifiche modalità attuative in ordine alla predisposizione del progetto sociale individuale per persone con disabilità ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328 del 2000 (Allegato A - § 5. Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità ed, in particolare § 5.12).

In particolare è stato disposto:

#### *“5.12.1. Tipologia di Utente*

*Il Progetto individuale rappresenta un modello di servizio incentrato sulla presa in carico globale della persona con disabilità.*

*I destinatari del progetto (che va richiesto al Comune di residenza), sono le persone con disabilità di qualsiasi età e può essere richiesto dall'interessato e/o dalla famiglia o dall'amministratore di sostegno o dal tutore qualora si tratti di minore o di persona non in grado di autorappresentarsi.*

*Valorizzare al meglio le abilità della persona con disabilità richiedente, favorendo l'inclusione sociale nella propria Comunità di appartenenza.*

#### *5.12.3. Tipologia del progetto da erogare*

*Il Comune è titolare dell'elaborazione del “Progetto sociale individuale per la persona con disabilità” che deve essere predisposto d'intesa con le ASP e con il coinvolgimento delle altre istituzioni competenti, della rete dei servizi sociali, sociosanitari, culturali e di tutte le risorse del territorio disponibili, nel rispetto dei bisogni a cui vanno date risposte adeguate. Il progetto sociale individuale si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari.*

*Deve essere individuato un luogo fisico di raccordo e di riferimento.*

*E' inoltre necessario individuare un referente il così detto “case manager”, che può essere anche un assistente sociale o comunque un operatore adeguato, che garantisce il coordinamento tra il “Progetto*

*sociale individuale per la persona disabile” ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.*

#### *5.12.4. Requisiti minimi organizzativi*

*L’organizzazione del Servizio prevede l’individuazione di un luogo fisico accessibile di raccordo e di riferimento. Il coordinamento dell’elaborazione del progetto può essere dato a una assistente sociale o ad altro operatore idoneo a garantire il coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse territoriali coinvolte per la realizzazione del progetto individuale, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.*

*La procedura per la stipula del progetto sociale individuale deve prevedere:*

- 1. la domanda;*
- 2. l’analisi della domanda e la sua definizione;*
- 3. la scheda generale d’accesso con i dati del richiedente da inserire nel database;*
- 4. l’analisi e la decodifica del bisogno espresso “presa in carico”;*
- 5. l’esplicitazione del bisogno semplice con l’invio ai servizi e del bisogno complesso attraverso il progetto individualizzato;*
- 6. il monitoraggio;*
- 7. la valutazione del progetto.*

#### *5.12.5. Requisiti minimi professionali*

- Coordinatore (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del Progetto sociale individuale)*
- Operatori come Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori professionali, Operatori socio sanitari, come da progetto individualizzato”.*

Inoltre, dalla medesima delibera si evince che per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di € 43.210.781,09 per l’anno 2019.

11- Tanto chiarito, la fattispecie può essere così ricostruita:

- ) in data -OMISSIS-la ricorrente aveva presentato richiesta al Comune di Lamezia Terme di procedere alla predisposizione di un “Piano individuale di vita” (art. 14 l. n. 328/2000) per il figlio disabile;*
- ) in data-OMISSIS-, in assenza di riscontro da parte del Comune, l’istante ha diffidato il Comune resistente osservando che: “ (...) I Comuni, d’intesa con le Azienda Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, il progetto individuale de quo al fine di*

*realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge (...) 1992 n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, in ossequio anche alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (...)” e che il contegno omissivo del Comune “lede irrimediabilmente il dettato normativo e l’orientamento autorevole sancito dalla giurisprudenza che si è espressa in subiecta materia, alla luce del quale il diritto del disabile alla definizione positiva del progetto di vita sussiste e va riconosciuto con immediatezza e pienezza, prevalendo anche “sulle esigenze di natura finanziaria, nonché su ogni ulteriore questione di tipo organizzativo della pubblica amministrazione (TAR Valle d’Aosta del 14 gennaio 2019”;*

*-) con nota del -OMISSIS- il Comune di Lamezia Terme ha dichiarato che: “Allo stato attuale, non sussistono in bilancio comunale risorse economiche appositamente deputate all’attuazione di progetti personalizzati a favore di soggetti disabili. Di contro, i finanziamenti di natura regionale presenti discendono da apposite programmazioni approvate dalla Regione Calabria e finalizzate all’erogazione di servizi e/o prestazioni socio-assistenziali, ai quali si accede previa adesione a specifico avviso pubblico disciplinante tempi di presentazione delle istanze, criteri e modalità di selezione. Nella fattispecie, tali risorse consentono l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare diretta ai disabili, per i quali è in fase di predisposizione il relativo avviso pubblico, nonché di contributi a sostegno dell’assistenza indiretta, al cui avviso pubblico, ormai scaduto, la Sua assistita non ha precedentemente manifestato l’interesse.*

*Si precisa, comunque, che la situazione del minore (...) è già nota a questi servizi, per aver beneficiato nelle annualità 2017/2018 di un contributo, erogato a valere su risorse di bilancio comunale, per l’acquisto di prestazioni socio-assistenziali e/o socializzanti.*

*Ciò premesso, sarà cura dello scrivente Ufficio prendere in carico il minore e il relativo nucleo familiare al fine di realizzare una compiuta analisi dei fabbisogni presenti e prevedere servizi che siano concretamente attuabili alla luce di quanto sopra, nelle more della definizione di percorsi di sistema integrati con l’ASP e l’Istituzione scolastica tali da consentire la progettazione personalizzata per come prevista dall’art. 14 della l. n. 328/2000”;*

*-) a tale riscontro ha replicato, il successivo 28.10.2019, parte ricorrente rilevando che “Quanto da voi attestato appare destituito di fondamento, in quanto la predisposizione del Progetto Individuale è un obbligo dell’Ente e non può assimilarsi e essere sostituito da risorse erogate o erogabili attraverso la partecipazione a bandi. Il Vs. diniego è da considerarsi illegittimo in quanto lede un diritto del soggetto disabile, costituzionalmente previsto, a vedersi assicurato a mezzo del progetto*

*individuale di vita, una vita dignitosa. La giurisprudenza ha, difatti, sancito che il diritto del disabile alla definizione positiva del progetto di vita sussiste e va riconosciuto con immediatezza e pienezza, e non è comprimibile da esigenze di natura finanziaria dell'Amministrazione. Le argomentazioni dell'ente ... appaiono formulate al malcelato scopo di procrastinare la realizzazione di tale diritto costituzionale e contrasta, inesorabilmente, con il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 275 del 2016, secondo cui "è la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione", per cui rinnova la diffida;*

-) da ultimo, in data -OMISSIS- il Comune di Lamezia Terme riscontra la precitata nota dell'odierna ricorrente rilevando che "(...)si ribadisce quanto già comunicato con la nota n. -OMISSIS- e a breve, l'ufficio in parola, in persona del responsabile del procedimento, avvierà una mappatura dei bisogni, relativamente alle richieste di elaborazione del progetto individuale al fine di orientare interventi da attivare in base ai bisogni espressi, nelle more della definizione dei percorsi di sistema integrati con l'ASP e le Istituzioni scolastiche per realizzare la progettazione personalizzata di cui all'art. 14 della legge 328/2000".

12- Così ricostruita la vicenda, le determinazioni del Comune intimato risultano censurabili.

13- Occorre anzitutto osservare, richiamando considerazioni già precedentemente esposte da questo Tribunale (v. sentenza n. 106 del 28.1.2022), che in capo al Comune, quale ente locale in posizione di maggiore prossimità all'utenza, sono posti più compiti, quali quello di concorrere alla programmazione regionale per come previsto dall'art. 13, comma 1, della l.r. n. 23 del 2003 e a darvi attuazione in sede locale nei termini di cui ai Piani di zona, quello di svolgere una puntuale analisi delle esigenze dell'interessato, individuando i suoi bisogni e fornendo risposte adeguate anche in termini di fabbisogno economico, nonché di adottare soluzioni organizzative per soddisfare nel modo concretamente e ragionevolmente più ampio possibile oltre che rispettoso dei principi costituzionali in materia le esigenze del soggetto disabile.

14- Come è stato precedentemente osservato, il Comune di Lamezia Terme non si è però limitato ad affermare in termini generici la carenza, nell'ambito del bilancio comunale, di fondi dedicati all'attuazione di progetti personalizzato, ma ha altresì precisato che i finanziamenti regionali in argomento discendono da specifiche attività programmatiche regionali finalizzate ad erogare servizi e/o prestazioni cui gli interessati possono accedere a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

In altri termini, dalla suddetta affermazione –non smentita dalle allegazioni di parte ricorrente- scaturisce la conclusione per cui la programmazione regionale, nell'ambito della quale il Comune ritrae le risorse per la predisposizione di interventi a carico della finanza pubblica per i soggetti gravati da disabilità, concentri l'allocazione di risorse necessarie a far fronte alle esigenze di soggetti disabili esaurendola nella previsione di finanziamenti erogabili a seguito di bandi, cui i soggetti interessati hanno l'onere di partecipare.

15- Orbene, anche a voler ritenere non eccentrica una tal giustificazione se attinente al *set* di prestazioni concretamente erogabili a carico della finanza pubblica – atteso che l'art. 14, comma 2 della l. n. 328/2000 condiziona il contenuto del Progetto individuale di cui al comma 1 alle risorse disponibili nell'ambito della programmazione nazionale e regionale di cui all'art. 18 e alla programmazione zonale dall'art. 19 (che di dette risorse fissano anche il limite), mentre l'art. 34 della l.r. 23/2003 istituisce a tal uopo un Fondo regionale per le politiche sociali, ragion per cui, una volta che il Comune abbia concorso alla programmazione regionale nonché adottato al proprio interno scelte organizzative preordinate all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, esso finisce comunque per scontare, di necessità, quale “anello terminale della catena”, le scelte allocative delle risorse provenienti dall'Ente Regione – la stessa motivazione risulta invece censurabile ove finalizzata a ricusare l'adozione stessa del Progetto individuale.

Ciò in quanto il Progetto costituisce un modello di “presa in carico globale” della persona disabile che non si esaurisce nella mera erogazione di prestazioni, essendo anzi, come già rilevato da questo TAR (n. 106 del 28.1.2022), il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici (cfr. TAR Catanzaro n. 440 del 2013 § 2), compresi quelli già in corso di svolgimento, in materia riabilitativa, di integrazione scolastica, di inserimento lavorativo e sociale, nonché in tema di mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive, nel senso che, a differenza delle altre ipotesi in cui vi è erogazione di un servizio specifico, con esso si intende garantire all'utente quel “supplemento di garanzie”, che non si esaurisce in un mero “smistamento” della persona all'interno di una gamma di contenitori ma si propone l'obiettivo ulteriore dell'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni esclusione sociale, anche mediante il cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona

con disabilità. Lo strumento del “Progetto individuale per la persona disabile” è infatti riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002.

16- Nei limiti suesposti le doglianze del primo motivo di ricorso possono devono essere accolte e, previo assorbimento del secondo motivo, le determinazioni dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, di cui in premessa, devono essere annullate.

17- L’annullamento comporta, quale effetto conformativo, che l’Amministrazione Comunale dovrà riesercitare il potere a suo tempo attivato dai ricorrenti, concludendo il procedimento entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza, mediante un provvedimento espresso, tenendo conto, quanto ad effetto conformativo per il successivo riesercizio del potere, di quanto esposto in parte motiva.

18- Le circostanze della controversia, anche in ordine alla tempistica che ha scandito la controversia in termini di riscontro da parte del Comune resistente, nonché la natura dei contrapposti interessi in gioco giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le note del Comune di Lamezia Terme del -OMISSIS- e del -OMISSIS- oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle

generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico Gaglioti**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.